



Desidera l'approvazione del seguente disegno di legge:

Legge Provinciale per la riduzione del traffico aereo

[Articolo 1]

1. Nella consapevolezza della sua responsabilità regionale e globale nonché della particolarità della sua posizione geografica, la Provincia Autonoma di Bolzano rinuncia a contribuire sia attraverso propri servizi o istituzioni, sia attraverso qualsivoglia forma di partecipazione a società o ad altre istituzioni pubbliche o private, nonché attraverso la concessione di contributi a siffatte società o istituzioni di costruzione, manutenzione o gestione di qualsiasi genere di impianto che possa servire allo svolgimento del traffico aereo ed all'erogazione di servizi che abbiano attinenza con il traffico aereo.

2. Società ed istituzioni le quali, in aggiunta ad attività in relazione alle finalità di cui al comma 1, svolgano anche ulteriori iniziative, hanno facoltà di beneficiare di contributi soltanto per quelle attività che non abbiano attinenza con il traffico aereo.

3. Compartecipazioni della Provincia Autonoma di Bolzano a società o altre istituzioni già attive, che abbiano ad oggetto attività nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, vengono abbandonate entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

[Articolo 2]

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 1 non si riferiscono allo svolgimento di traffico aereo per esigenze sanitarie, di protezione civile e di pubblica sicurezza.

[Articolo 3]

Leggi Provinciali e strumenti di pianificazione, le cui disposizioni siano in contrasto con le finalità di cui all'articolo 1, vengono rielaborate ed a queste ultime adeguate entro un anno.

Relazione accompagnatoria al Disegno di Legge

„Legge Provinciale per la riduzione del traffico aereo“

In applicazione della Legge Provinciale n. 11 del 18 novembre 2005 (legge di iniziativa popolare e referendum) viene svolto un referendum propositivo in merito al traffico aereo.

Dato che la questione relativa al traffico aereo presenta più aspetti critici, la cui soluzione va ben oltre all'applicazione di mere conoscenze tecniche, il referendum si presta come strumento politico adeguato:

1. **Finanziamento.** Il traffico aereo viene finanziato prevalentemente con entrate fiscali
2. **Conseguenze a livello locale.** La popolazione si assume la maggior parte dei costi esterni derivanti dal traffico aereo (ricaduta sulla salute; costi aggiuntivi in ambito sanitario; diminuzione del valore degli immobili).
3. **Aspetto globale.** Il traffico aereo contribuisce significativamente al cambiamento del clima.

Anche la posizione geografica di Bolzano diventa determinante nella decisione pro e contro l'incentivazione del traffico aereo da parte della Provincia Autonoma di Bolzano:

1. A seguito della sua posizione sita in mezzo a montagne l'aeroporto di Bolzano è accessibile soltanto a condizioni più difficili (**aspetto tecnico-geografico**).
4. Il bacino d'utenza dell'aeroporto di Bolzano è, considerati gli aeroporti vicini, troppo piccolo per garantire una sopravvivenza a lungo termine (**aspetto economico-geografico**).
5. Bolzano rientra nell'ambito di applicazione della "Convenzione delle Alpi", la quale nel protocollo trasporti giudica negativamente la nuova realizzazione e l'ampliamento di aeroporti (**aspetto geografico-giuridico**).

Un referendum provinciale per la chiusura dell'aeroporto non è ipotizzabile, dato che quest'ultimo è di proprietà dello Stato. Tuttavia può essere proposta una Legge Provinciale di iniziativa popolare, la quale inibisca alla Provincia Autonoma di Bolzano qualsiasi iniziativa a favore del traffico aereo. Ciò significherebbe ad esempio:

- Abbandono della partecipazione diretta da parte della Provincia Autonoma alla compagnia aerea ABD e alla linea aerea privata Air Alps.
- Blocco di tutti gli aiuti alla società Strutture di Trasporto Alto Adige Spa finalizzati al traffico aereo.
- La società Strutture di Trasporto Alto Adige Spa cederebbe le proprie partecipazioni alla compagnia aerea ABD su indicazione del proprietario di maggioranza, la Provincia Autonoma di Bolzano.

A seguito dell'inibizione dei sostegni per il traffico aereo, per la Provincia Autonoma di Bolzano non dovrebbero sorgere costi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 15.1 della Legge Provinciale n. 11 del 18 novembre 2005. Neanche dall'abbandono delle partecipazioni – se ben gestito -dovrebbero emergere costi se non perdite gestionali, le quali tuttavia non rappresentano costi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 15.1.